



### news e informative

## I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SULLE NUOVE REGOLE IN TEMA DI ACE

Con la **circolare n. 26/E del 26 ottobre 2017** l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire chiarimenti in merito ai contenuti del D.M. economia e finanze datato 3 agosto 2017, con il quale è stata operata la revisione delle disposizioni di attuazione della disciplina concernente l'agevolazione Ace (Aiuto alla crescita economica), introdotta dall'articolo 1, D.L. 201/2011.

In particolare, il citato decreto, intervenendo su diversi aspetti della disciplina, si è occupato di:

- revisionare le disposizioni attuative dell'Ace finalizzate a gestire gli effetti delle modifiche apportate con il D.Lgs. 139/2015 in tema di composizione e struttura del bilancio dei soggetti diversi da coloro che applicano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs;
- aggiornare le disposizioni per le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria a seguito delle modifiche operate dalla legge di bilancio per il 2017;
- chiarire alcuni aspetti operativi che hanno determinato incertezze in ordine alla determinazione dell'Ace per i precedenti periodi d'imposta;
- rivisitare le disposizioni antielusive, alla luce della esperienza di questi primi anni di applicazione dell'agevolazione Ace.

Con il recente documento di prassi l'Agenzia interviene, quindi, per fornire chiarimenti in relazione alle seguenti questioni:

1. tempestività delle istanze di interpello probatorio alla luce della proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni;
2. decorrenza della nuova disciplina antielusiva di cui all'articolo 10 del D.M. economia e finanze del 3 agosto 2017.

Con riferimento **al primo punto** l'Agenzia specifica che, in base alla proroga disposta dal D.P.C.M. datato 26 luglio 2017, i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare potevano presentare l'interpello Ace (che la circolare ricorda avere natura c.d. di interpello probatorio) relativo al periodo di imposta 2016 entro il 31 ottobre 2017. Il documento di prassi, pertanto, precisa che la preventività delle istanze di interpello (non solo quelle collegate alla disapplicazione della clausola antielusiva Ace) si misura rispetto al termine prorogato, ricordando altresì l'irrilevanza della possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva entro il termine di 90 giorni di cui all'articolo 2 comma 7 del D.P.R. 322/1998 (c.d. dichiarazione tardiva) né, tanto meno, la possibilità di emendare la dichiarazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del citato decreto (c.d. dichiarazione integrativa).

Relativamente **al secondo punto**, e cioè la rimodulazione della disciplina antielusiva speciale tendente ad evitare che, nell'ambito dei gruppi societari, si verifichino effetti moltiplicativi del beneficio, l'Agenzia ricorda che le norme della nuova disciplina trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta 2018. In particolare, per l'arco temporale che va dal periodo d'imposta 2011 al periodo d'imposta 2017, la circolare n. 26/E/2017 chiarisce che:

- per le annualità fino al 2015 (per le quali, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le dichiarazioni sono state ragionevolmente presentate) è preclusa la possibilità di presentare dichiarazioni integrative finalizzate ad anticipare la fruizione delle novità introdotte dall'ultimo intervento normativo;
- per le annualità 2016 e 2017 (per le quali, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, alla data di pubblicazione della circolare n. 26/E/2017 i termini di presentazione delle relative

Aderente a:



dichiarazioni erano entrambi ancora aperti) i contribuenti hanno potuto, in relazione al 2016, e possono, in relazione al 2017, fruire anticipatamente in dichiarazione delle novità normative, applicando “integralmente” il nuovo regime (c.d. clausola di salvaguardia).

Con riferimento al periodo d'imposta 2016 l'Agenzia ricorda, altresì, che i contribuenti che abbiano già presentato la dichiarazione prima della pubblicazione dei chiarimenti forniti con la circolare n. 26/E/2017, possono procedere a rettificare la stessa, al fine di tener conto delle novità del citato decreto, entro il termine di 90 giorni ai sensi dell'articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/1998.

Brescia, 9 novembre 2017

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)